




215 6 5  
31-7

**COMUNE DI FORLÌ**  
**AREA SERVIZI AL TERRITORIO**  
**SERVIZIO VIABILITA'**



Prot. Gen. \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_  
Forlì 02/08/2016

**PROCEDURA NEGOZIATA MEDIANTE GARA UFFICIOSA per SERVIZIO DI COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA E DI SUPPORTO AL COMMITTENTE E RESPONSABILE DEI LAVORI DURANTE L'ESECUZIONE DEI LAVORI DI MANUTENZIONE DELLE INFRASTRUTTURE STRADALI E SERVIZI CONNESSI**

**VERBALE N. 1 DEI LAVORI DEL COLLEGIO**

Importo € 46.869,66

In esecuzione della Deliberazione di G.C. n. 73 del 22/03/2016;

Previo avviso pubblico, prot. gen. 52399 in data 16/06/2016, per indagine di mercato preordinata a gara ufficiosa (artt. 157, comma 2, 36, comma 2, lett. b, e 216, comma 9, del D.Lgs. n. 50/2016) e conseguente sorteggio pubblico per l'individuazione degli operatori economici da invitare alla procedura negoziata, come risultante da verbale prot. gen. 57785 in data 04/07/2016;

Con apposita lettera invito prot. gen. 58767 in data 07/07/2016, i sotto elencati operatori sono stati invitati a partecipare alla gara in oggetto, con aggiudicazione nei confronti dell'offerta economicamente più vantaggiosa di cui all'art. 95, comma 2 e comma 3, lett. b), del D.Lgs. n. 50/2016, da individuarsi mediante valutazione degli elementi predefiniti nella lettera di invito:

- 1) Ing. DONATINI LAMBERTO in RT con ing. GASPARI LEO e Ing. PIERACCINI ANDREA – viale Vittorio Veneto, 5 - Forlì
- 2) Ing. DESPA ANA – via Filippo Turati, 88 - Bologna
- 3) Ing. COMASTRI CLAUDIO – via Castello, 7 – Sasso Marconi (BO)
- 4) Arch. PERROTTI ERNESTO – via Due Principati, 228 - Avellino
- 5) Ing. BARTOLI LUIGI – via A. Pasolini, 40 – Longiano (FC)
- 6) Ing. SPERANZA ALESSANDRO – via Colle Fossato, 1 – 06132 Perugia
- 7) Arch. LEIDI ALESSIA in RT con Geom. ELEUTERI MATTEO
- 8) Ing. STICCHI GIANPIERO BRUNO – via Dello Sport, 33 - Bologna
- 9) Ing. MARCONI ROBERTO per conto di società di ingegneria TEAM PROJECT SRL – via Libertà, 5 – 24012 Brembilla (BG)
- 10) Geom. SPADONI STEFANO – via Mazzini, 12 – Cattolica (RN)

*Capofila*  
*Spina*  
*...*

L'anno duemilasedici il giorno due del mese di agosto alle ore 15,20, presso gli uffici di questo Servizio, si è costituito ai sensi dell'art. 97 del Codice III il Collegio formato dai seguenti componenti, nominato con determinazione dirigenziale n. 1504 del 02/08/2016:

- 1) Arch. Dario Pinzarrone - presidente
- 2) Ing. Claudio Arpinati
- 3) Ing. Roberta Montevecchi

Assiste allo svolgimento della seduta, il Dott. William Cicognani, dipendente dell'Unità Contrattualistica Lavori Pubblici del Servizio Contratti Gare Logistica e Sport, con funzione di segretario verbalizzante.

Il Presidente dà atto che entro il termine fissato nelle ore 11,00 del giorno 02/08/2016 sono pervenute n. 5 offerte da parte dei seguenti operatori economici, contrassegnati con il numero progressivo di esame delle buste da parte del Collegio, come risultante dal seguente elenco:

- 1) Ing. DONATINI LAMBERTO in RT con ing. GASPARI LEO e Ing. PIERACCINI ANDREA
- 2) TEAM PROJECT SRL
- 3) Ing. BARTOLI LUIGI
- 4) Ing. DESPA ANA
- 5) Ing. STICCHI GIANPIERO BRUNO

Sono presenti alle operazioni i seguenti operatori economici, di cui si riporta la denominazione, oltre alle generalità dell'incaricato presente:

//

Il Collegio, dopo aver verificato che i plichi sono integri, procede alla loro apertura e alla verifica della documentazione di ammissibilità, rilevando quanto segue:

**Concorrente n. 1** – Ing. DONATINI LAMBERTO in RT con ing. GASPARI LEO e Ing. PIERACCINI ANDREA: il Collegio rileva che i tre componenti del RT, al punto 7) della dichiarazione di ammissibilità, hanno ommesso di indicare la data di approvazione dei servizi svolti.

A tale riguardo, il Collegio evidenzia che:

- il paragrafo 9 della citata lettera di invito prescrive che i concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso, tra l'altro, del seguente requisito: espletamento, nei 10 anni anteriori alla data dell'invito, di servizi attinenti all'architettura ed ingegneria riferiti a lavori appartenenti ad ognuna delle classi e

categorie dei lavori cui si riferiscono i servizi da affidare: l'importo complessivo di tali lavori per ogni classe e categoria deve essere non inferiore a n. 1 volta quello dei lavori cui si riferisce la prestazione, calcolato con riguardo ad ognuna delle classi e categorie; inoltre, la medesima lettera di invito prevede che i servizi, valutabili sono quelli iniziati, ultimati e approvati nel decennio antecedente la data dell'invito, ovvero la parte di essi ultimata e approvata nello stesso periodo per il caso di servizi iniziati in epoca precedente. Non rileva al riguardo la mancata realizzazione dei lavori ad essa relativi. L'approvazione dei servizi di direzione lavori e di collaudo si intende riferita alla data della deliberazione di ammissibilità del certificato di collaudo/regolare esecuzione dei lavori, cui si riferiscono i servizi;

- La dichiarazione relativa alle date di approvazione dei servizi svolti è, quindi, indefettibile per poter valutare il possesso del requisito richiesto a pena di esclusione nella lettera di invito;
- La suddetta carenza della dichiarazione è, quindi, riconducibile alla fattispecie di cui all'art. 83, comma 9, del D.Lgs. n. 50/2016, in base alla quale il paragrafo 15 della citata lettera di invito prevede che la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi, delle dichiarazioni richieste e dell'eventuale documento di gara unico europeo, obbliga il concorrente che vi ha dato causa al pagamento, in favore della stazione appaltante, della sanzione pecuniaria stabilita in € 100,00. In tal caso, la stazione appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere, da presentare contestualmente al documento comprovante l'avvenuto pagamento della sanzione, a pena di esclusione. La sanzione è dovuta esclusivamente in caso di regolarizzazione.

Pertanto, il Collegio, avendo verificato la regolarità e completezza della restante documentazione presentata, dispone di subordinare l'ammissione del concorrente n. 1:

- a) alla produzione, nei termini di legge, relativamente ai servizi elencati, della dichiarazione sostitutiva di certificazione o di atto di notorietà attestante la data di approvazione dei servizi, in modo che si desuma esattamente quali servizi sono valutabili ai fini dei requisiti richiesti;
- b) al pagamento della sanzione pecuniaria, stabilita in € 100,00, con le modalità che verranno comunicate.

**Concorrente n. 2 - TEAM PROJECT SRL:** il Collegio rileva che il concorrente ha prodotto la garanzia provvisoria per una somma garantita pari al 1% dell'importo a base di gara, anziché pari al 2%, ed ha ommesso di dichiarare, al punto 12) della dichiarazione di ammis-

*Leggendo*  
*del*  
*del*  
*del*

sibilità, il possesso dei requisiti che consentono il dimezzamento della garanzia.

A tale riguardo, il Collegio evidenzia che:

- l'art. 93, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016 stabilisce che *“Per fruire delle riduzioni di cui al presente comma, l'operatore economico segnala, in sede di offerta, il possesso dei relativi requisiti e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti”*;
- identica previsione è riportata al paragrafo 8 della citata lettera di invito;
- la determinazione A.N.AC. n. 4/2012, anteriormente all'introduzione delle norme in materia di soccorso istruttorio, prevedeva che *“la presentazione di una cauzione dimidiata senza che il possesso della certificazione di qualità venga debitamente dichiarato e documentato costituisce causa di esclusione”*; la determinazione A.N.AC. n. 1/2015 ha stabilito che il soccorso istruttorio trova applicazione anche con riferimento ad ogni ipotesi di mancanza, incompletezza o irregolarità della cauzione provvisoria;
- la suddetta carenza è, quindi, riconducibile alla fattispecie di cui all'art. 83, comma 9, del D.Lgs. n. 50/2016, in base alla quale il paragrafo 15 della citata lettera di invito prevede che la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi, delle dichiarazioni richieste e dell'eventuale documento di gara unico europeo, obbliga il concorrente che vi ha dato causa al pagamento, in favore della stazione appaltante, della sanzione pecuniaria stabilita in € 100,00. In tal caso, la stazione appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere, da presentare contestualmente al documento comprovante l'avvenuto pagamento della sanzione, a pena di esclusione. La sanzione è dovuta esclusivamente in caso di regolarizzazione.

Pertanto, il Collegio, avendo verificato la regolarità e completezza della restante documentazione presentata, dispone di subordinare l'ammissione del concorrente n. 2:

a) alla produzione, nei termini di legge, di dichiarazione attestante il possesso dei requisiti che consentono il dimezzamento della garanzia ai sensi dell'art. 93, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016, come riportati al punto 12) della dichiarazione di ammissibilità o, in alternativa, alla produzione di integrazione alla garanzia provvisoria comportante una somma assicurata pari al 2% dell'importo a base di gara, ossia a € 937,39;

b) al pagamento della sanzione pecuniaria, stabilita in € 100,00, con le modalità che verranno comunicate.

Concorrente n. 3 - Ing. BARTOLI LUIGI: il Collegio rileva che il concorrente ha dichiarato

al punto 3), lett. a), della dichiarazione di ammissibilità, in riferimento al motivo di esclusione di cui all'art. 80, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016:

- che in data 09/10/2014 è stata emessa nei propri confronti la sentenza di condanna irrevocabile per il reato di <sup>... OMISSIS ...</sup> [REDACTED]
- che l'operatore economico, in base alla sentenza definitiva, non è escluso dalla partecipazione alle procedure di appalto e può avvalersi della possibilità prevista dai commi 7 e 8 dell'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 essendo stata imposta una pena detentiva non superiore a 18 mesi ed avendo risarcito o essendosi impegnato a risarcire qualunque danno causato dal reato ed avendo adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati, come risultante dalla documentazione allegata alla dichiarazione, a cui si fa espresso rinvio.

Il Collegio rileva, altresì, che:

- il concorrente ha omesso di allegare la documentazione, a cui fa espresso rinvio nella propria dichiarazione, da cui dovrebbe risultare che l'operatore economico ha risarcito o si è impegnato a risarcire qualunque danno causato dal reato ed ha adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati;
- il concorrente, inoltre, ha omesso di rendere la dichiarazione di cui al punto 3), lett. g), della dichiarazione di ammissibilità, non avendo contrassegnato alcuna delle due opzioni previste, relativamente alla ricorrenza o meno di precedenti risoluzioni contrattuali, condanne al risarcimento di danni o altre sanzioni per carenze nell'esecuzione;

A tale riguardo, il Collegio evidenzia che:

- l'indicata condanna non rientra nella fattispecie di cui all'art. 80, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016; in quanto non attiene ai reati ivi contemplati;
- occorre, tuttavia, valutare se può integrare i motivi di esclusione di cui al comma 5, lett. a) o lett. c), del medesimo art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016; a tal fine, risulta essenziale la citata documentazione, relativa al risarcimento dei danni da reato ed ai provvedimenti idonei a prevenire ulteriori reati, di cui il concorrente ha omesso la produzione;
- analogamente deve ritenersi essenziale la omessa dichiarazione relativa al punto 3), lett. g), della dichiarazione di ammissibilità, per poter valutare la sussistenza del motivo di esclusione di cui all'art. 80, comma 5, lett. c), del D.Lgs. n. 50/2016;
- le suddette carenze sono riconducibili alla fattispecie di cui all'art. 83, comma 9, del D.Lgs. n. 50/2016, in base alla quale il paragrafo 15 della citata lettera di invito pre-

*Allegato  
1200  
1200*

vede che la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi, delle dichiarazioni richieste e dell'eventuale documento di gara unico europeo, obbliga il concorrente che vi ha dato causa al pagamento, in favore della stazione appaltante, della sanzione pecuniaria stabilita in € 100,00. In tal caso, la stazione appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere, da presentare contestualmente al documento comprovante l'avvenuto pagamento della sanzione, a pena di esclusione. La sanzione è dovuta esclusivamente in caso di regolarizzazione.

Il Collegio, inoltre, rileva che, al fine di valutare la sussistenza dei motivi di esclusione di cui al comma 5, lett. a) o lett. c), dell'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016, è necessario acquisire ulteriori informazioni in merito alla condanna dichiarata dal concorrente. In particolare, avvalendosi della facoltà prevista dal paragrafo 5 della lettera di invito, secondo cui "*Le dichiarazioni ed i documenti possono essere oggetto di richieste di chiarimenti da parte della stazione appaltante*", occorre acquisire la sentenza di condanna ed ogni altro documento, da cui emergano in modo esaustivo:

- tutte le circostanze del fatto commesso;
- il ruolo del concorrente OMISSIS ed il rapporto con il committente;
- gli addebiti mossi al concorrente;
- il tempo trascorso dall'evento;
- le specifiche norme violate;
- le eventuali infrazioni alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro e relative sanzioni;
- le eventuali condanne al risarcimento di danni connesse al reato;
- l'eventuale risoluzione del contratto, in base al quale il concorrente operava all'interno del cantiere (devono risultare gli estremi e l'oggetto del contratto risolto, la denominazione e la sede del committente, gli estremi ed il contenuto del provvedimento di risoluzione del contratto, gli estremi del provvedimento di condanna al risarcimento del danno o di irrogazione di altre sanzioni, producendo copia del provvedimento di risoluzione del contratto e del provvedimento di condanna al risarcimento del danno o di irrogazione di altre sanzioni);
- ogni altra informazione, documentazione ed argomentazione utile per la valutazione della Stazione appaltante in contraddittorio con il concorrente.

Pertanto, il Collegio, avendo verificato la regolarità e completezza della restante documentazione presentata, dispone di subordinare ogni valutazione circa l'ammissione

del concorrente n° 3 /



a) ai sensi dell'art. 83, comma 9, del D.Lgs. n. 50/2016, alla produzione, nei termini di legge, di:

1) documentazione, a cui il concorrente ha fatto espresso rinvio nella propria dichiarazione, da cui dovrebbe risultare che l'operatore economico ha risarcito o si è impegnato a risarcire qualunque danno causato dal reato ed ha adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati;

2) dichiarazione di cui al punto 3), lett. g), della dichiarazione di ammissibilità, contrassegnando una delle due opzioni previste, relativamente alla ricorrenza o meno di precedenti risoluzioni contrattuali, condanne al risarcimento di danni o altre sanzioni per carenze nell'esecuzione;

b) ai sensi dell'art. 83, comma 9, del D.Lgs. n. 50/2016, al pagamento della sanzione pecuniaria, stabilita in € 100,00, con le modalità che verranno comunicate;

c) in base a quanto previsto al paragrafo 5 della lettera di invito, alla produzione, nel termine assegnato dalla Stazione appaltante, della sentenza di condanna della Corte d'Appello di Bologna in data 09/10/2014 e di ogni altro documento, da cui emergano in modo esaustivo tutti gli elementi precedentemente elencati.

**Concorrente n. 4 - Ing. DESPA ANA:** il Collegio rileva che il concorrente ha inserito, nel plico esterno, n. 2 buste sigillate recanti la dicitura relativa, rispettivamente, all'offerta tecnica ed all'offerta economica, mentre non ha inserito, esternamente alle suddette due buste, i documenti di ammissibilità di cui al paragrafo 12 della citata lettera di invito, ossia:


1) **Dichiarazione** resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. n. 445/2000 dal professionista singolo o legale rappresentante del concorrente, in conformità allo schema allegato 1 alla lettera di invito, corredata da copia di documento di identità del sottoscrittore;

2) (Solo in caso di fallimento con autorizzazione all'esercizio provvisorio o di ammissione al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all'art. 186-bis del R.D. n. 267/1942):

a) provvedimento del giudice delegato, sentita l'ANAC, di autorizzazione alla partecipazione alla procedura di gara;

b) solo nel caso in cui l'ANAC, sentito il giudice delegato, abbia subordinato la partecipazione alla gara alla produzione della documentazione di cui all'art. 110, comma 5. del Codice:

- dichiarazione, resa in conformità allo schema allegato 2 alla presente, sottoscritta e corredata di copia di documento di identità del dichiarante.



attestante il possesso da parte di altro operatore economico ausiliario dei requisiti generali di cui all'articolo 80 del Codice, nonché il possesso dei requisiti di capacità finanziaria, tecnica, economica nonché di certificazione, richiesti per l'affidamento dell'appalto, e con cui l'ausiliario si impegna nei confronti del concorrente e della stazione appaltante a mettere a disposizione, per la durata del contratto, le risorse necessarie all'esecuzione dell'appalto e a subentrare all'impresa ausiliata nel caso in cui questa nel corso della gara ovvero dopo la stipulazione del contratto non sia per qualsiasi ragione più in grado di dare regolare esecuzione all'appalto nei casi di cui all'art. 110, comma 5, lett. a) o b), del Codice.

- dichiarazione resa dal titolare o legale rappresentante del concorrente, in conformità allo schema allegato 3 alla presente, attestante l'avvalimento dei requisiti necessari per la partecipazione alla gara, con specifica indicazione dei requisiti stessi e dell'ausiliario e, nel caso di avvalimento nei confronti di un operatore che appartiene al medesimo gruppo, attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo, dal quale discendono i medesimi obblighi di fornire i requisiti, mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto e subentrare all'ausiliata;

- contratto, in originale o copia autentica, in virtù del quale l'ausiliario si obbliga nei confronti del concorrente e della stazione appaltante a mettere a disposizione, per la durata del contratto, le risorse necessarie all'esecuzione dell'appalto e a subentrare all'ausiliato nel caso in cui questo nel corso della gara ovvero dopo la stipulazione del contratto non sia per qualsiasi ragione più in grado di dare regolare esecuzione all'appalto nei casi di cui all'art. 110, comma 5, lett. a) o b), del Codice; il contratto deve riportare in modo compiuto, esplicito ed esauriente:

- oggetto: le risorse e i mezzi prestati in modo determinato e specifico;
- durata;
- ogni altro utile elemento ai fini dell'avvalimento.

**3) (Solo nel caso in cui il concorrente abbia depositato ricorso per l'ammissione al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all'art. 186-bis del R.D. n. 267/1942 ed il Tribunale competente non abbia ancora adottato il decreto in merito all'ammissione al concordato):**

a) provvedimento del Tribunale di autorizzazione alla partecipazione alla gara; inoltre, il concorrente si impegna, qualora, anteriormente all'eventuale aggiudicazione definitiva nei propri confronti, intervenga il decreto di ammissione al concordato, a produrre alla Stazione Appaltante la



documentazione prevista al precedente punto 2, lett. b), se ricorre la condizione ivi prevista;

**4) Garanzia provvisoria**, in originale o in copia autenticata, di cui al paragrafo 8 della lettera di invito;

**5) Documento "PASOUE"**, rilasciato dal servizio AVCPASS, comprovante la registrazione al servizio per la verifica del possesso dei requisiti;

**6) (Solo in caso di avvalimento):**

- dichiarazione sostitutiva, sottoscritta dal legale rappresentante dell'operatore economico ausiliario, conforme allo schema allegato 2 alla presente lettera di invito;

- dichiarazione sostitutiva, sottoscritta dal legale rappresentante dell'operatore economico ausiliato, conforme allo schema allegato 3 alla presente lettera di invito;

- contratto, in originale o copia autentica, in virtù del quale l'ausiliario si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto; il contratto deve riportare in modo compiuto, esplicito ed esauriente:

- oggetto: le risorse e i mezzi prestati in modo determinato e specifico;
- durata;
- ogni altro utile elemento ai fini dell'avvalimento.

A tale riguardo, il Collegio evidenzia che:

- la suddetta carenza è riconducibile alla fattispecie di cui all'art. 83, comma 9, del D.Lgs. n. 50/2016, in base alla quale il paragrafo 15 della citata lettera di invito prevede che la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi delle dichiarazioni richieste e dell'eventuale documento di gara unico europeo, obbliga il concorrente che vi ha dato causa al pagamento, in favore della stazione appaltante, della sanzione pecuniaria stabilita in € 100,00. In tal caso, la stazione appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere, da presentare contestualmente al documento comprovante l'avvenuto pagamento della sanzione, a pena di esclusione. La sanzione è dovuta esclusivamente in caso di regolarizzazione.

Pertanto, il Collegio dispone di subordinare l'ammissione del concorrente n. 4:

- a) alla produzione, nei termini di legge, di tutti i documenti di ammissibilità di cui al paragrafo 12 della citata lettera di invito, sopra sinteticamente elencati;
- b) al pagamento della sanzione pecuniaria, stabilita in € 100,00, con le modalità che verranno comunicate.

**Concorrente n. 5** - Ing. STICCHI GIANPIERO BRUNO: il Collegio verifica la documentazione presentata, che risulta completa e regolare e pertanto ammette alla gara il concorrente n. 5.

Il Collegio rinvia l'esame della documentazione da richiedersi ai concorrente n. 1, 2, 3 e 4, la conseguente valutazione circa l'ammissione dei medesimi e l'apertura delle buste contenenti l'offerta tecnica e delle buste contenenti l'offerta economica a successiva seduta pubblica, che sarà comunicata mediante avviso pubblicato sul sito internet comunale.


Le buste contenenti l'offerta tecnica e l'offerta economica vengono chiuse in un plico sigillato e controfirmato dal Presidente e dagli altri membri del Collegio sui lembi di chiusura, che verrà riposto nella cassaforte dell'Unità Contrattualistica Lavori Pubblici del Servizio Contratti Gare Logistica e Sport del Comune di Forlì.

Il Collegio sospende i propri lavori.

Il Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 16,40

Letto, confermato e sottoscritto

IL PRESIDENTE



I COMPONENTI





IL VERBALIZZANTE

